

“LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO”

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

- i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - I. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
 - II. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
- i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996
 - III. teatri
 - IV. cinematografi
 - V. auditori e sale convegno
 - VI. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone
 - VII. sale da ballo e discoteche
 - VIII. teatri tenda
 - IX. circhi
 - X. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento
 - XI. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 - XII. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo
- un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza
- arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
- ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento;
- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di

pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);
- parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene;
- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Il concetto di "locale di pubblico spettacolo" si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

- un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);
- locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

LOCALI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
 - XIII. accesso libero senza sovrapprezzo,
 - XIV. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
 - XV. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
 - XVI. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale,
 - XVII. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente,

- i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
- i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
- i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,
- i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
- i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;
- singole giostre dello spettacolo viaggiante o gruppi di attrazioni (è poco rilevante il numero) in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S.